

*Protocollo preventivo*

*Gestione ambientale*

**NH ITALIA S.p.A.**  
**(Gruppo NH Hoteles S.A.)**

**Premessa**

Le schede riportate di seguito raccolgono:

- **L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO – GESTIONE E CONTROLLO**

<b>Reati</b>	<b>Commenti e possibile condotta illecita</b>	<b>Disciplina delle attività</b>

- **I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

Soggetto	Dati/informazioni	Frequenza
----------	-------------------	-----------

.....  
 La Società ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO:14001

Il sistema prevede una serie di elementi quali:

- individuazione delle normative vigenti in materia ambientale e verifica di conformità dell'azienda
- i compiti e le responsabilità per la gestione ambientale
- previsione di un sistema organizzato per l'individuazione ed il controllo degli aspetti ambientali
- previsione di azioni di miglioramento in materia ambientale
- individuazione di utilizzate azioni/tecnologie e/o procedure con lo scopo di ridurre le emissioni nell'ambiente (rifiuti, rumore)
- addestramento ai dipendenti che svolgono attività che hanno influenza sugli aspetti ambientali individuati all'interno dell'azienda
- audit sul sistema.

.....  
 Considerate le attività aziendali proprie di NH Italia Srl, **si ritiene di poter escludere la possibilità della commissione dei reati di:**

- inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007).
- distruzione e deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (722-bis c.p).
- effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Art. 256 d.lgs. 152/06 Comma 6 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata).
- Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione Art. 256 d.lgs. 152/06 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) Comma 5.
- Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività Art 260 d.lgs. 152/06 comma 2.

Gestione ambientale – Rifiuti

ORGANIZZAZIONE

<b>Referente protocollo</b> Responsabile della conservazione, dell'aggiornamento (anche normativo), della diffusione e dell'applicazione del protocollo.	Responsabile Ingegneria e Manutenzione Ambiente
<b>Funzioni e poteri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Legale Rappresentante: responsabile ex lege.</li> <li>▪ Amministratore Delegato</li> <li>▪ Responsabile Ingegneria e Ambiente</li> </ul> <p><b>Altri soggetti:</b> Per ogni singolo albergo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direttore</li> <li>▪ Capomanutentore.</li> </ul>

ESPOSIZIONE AL RISCHIO – GESTIONE E CONTROLLO

<p><b>Attività sensibili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Differenziazione dei rifiuti</li> <li>- Prelievo dei rifiuti nelle aree di produzione</li> <li>- Separazione dei rifiuti per codice CER nell'area adibita a deposito temporaneo</li> <li>- Movimentazione dei rifiuti dalle aree di produzione alle aree adibite a deposito temporaneo</li> <li>- Produzione rifiuti</li> <li>- Scelta del trasportatore/smaltitore</li> <li>- Verifica delle autorizzazioni del trasportatore/smaltitore</li> <li>- Conferimento del rifiuto al trasportatore</li> <li>- Gestione amministrativa</li> <li>- Verifica deposito temporaneo: quantitativi stoccati e limiti temporali</li> </ul>		
<b>Reati</b>	<b>Commenti e possibile condotta illecita</b>	<b>Disciplina delle attività</b>
<p><b>Art. 256 d.lgs. 152/06 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</b></p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le fattispecie si distinguono per la natura (pericolosa o meno) del rifiuto. Le fattispecie di cui al presente art. 256 sanzionano chi svolge senza autorizzazione le attività di:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ trasporto</li> <li>○ conferimento</li> <li>○ intermediazione</li> <li>○ trattamento</li> </ul> </li> </ul> <p>A titolo esemplificativo, risponde del reato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'azienda che, detenendo rifiuti derivanti dal proprio ciclo produttivo oltre il termine consentito dalla normativa in materia di deposito temporaneo (1 anno), da luogo ad un vero e proprio deposito, che – in base alle norme vigenti – va debitamente autorizzato; in mancanza di tale autorizzazioni, viene contestato il reato di cui all'art. 256 comma.</li> <li>- in entrambe le ipotesi, in concorso con l'azienda che gestisce il sito non autorizzato, l'azienda produttrice del rifiuto che lo</li> </ul>		

<p>conferisce al sito stesso;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'azienda che mantenga rifiuti al di fuori dei requisiti e oltre i limiti di tempo previsti dalla disciplina del deposito temporaneo (requisiti del deposito temporaneo sono: i) la separazione dei rifiuti; ii) l'utilizzo di contenitori chiusi; iii) necessità di dismissione entro determinati limiti di tempo, nel massimo di 1 anno).</li> <li>• Sono stati introdotti nel d.lgs 231/2001 solo alcuni commi dell'articolo 256 d.lgs 152/06, di seguito indicati con relativa analisi di applicabilità e gestione.</li> <li>• Si segnala che l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte dei titolari di imprese e dei responsabili di enti (comma 2), <u>non</u> fa parte dei commi inclusi nella 231.</li> </ul>		
<p><b>Comma 1 lett. b:</b> Attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1 lett. a)</p> <p><b>Attività di gestione di rifiuti pericolosi</b> (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.</p> <p><b>Comma 4:</b> Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<p>La condotta illecita può configurarsi in concorso con i trasportatori/smaltitori di rifiuti.</p>	<p><i>Sistema di Gestione Ambientale prevede di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare annualmente che il codice assegnato ai rifiuti prodotti corrisponda a quelli stabiliti a livello di BU</li> <li>- Verificare la validità dell'autorizzazione dell'impianto di destinazione riportato sul FIR e la presenza del codice CER del rifiuto e dell'operazione di smaltimento o recupero riportati sul FIR.</li> <li>- Verificare annualmente a campione, nel corso dell'audit interno, la validità delle autorizzazioni degli impianti di destinazione riportati sui FIR.</li> <li>- Verificare periodicamente le comunicazioni delle CCIAA territorialmente competenti in merito a tempi e modalità di predisposizione e trasmissione del MUD.</li> <li>- Verificare annualmente l'effettuazione dell'ultima comunicazione dei rifiuti prodotti e conferiti nell'anno precedente.</li> <li>- Verificare mensilmente la corrispondenza tra le registrazioni del registro di carico e scarico e i FIR relativi ai conferimenti dell'ultimo mese trascorso.</li> <li>- Verificare annualmente a campione, in occasione dell'audit interno, che il registro di carico e scarico sia compilato in modo completo e corretto.</li> </ul>
<p><b>Comma 3 primo periodo:</b> Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione.</p> <p><b>Comma 3 secondo periodo:</b> Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione</p>	<p>A titolo esemplificativo, risponde del reato l'azienda che mantenga rifiuti al di fuori dei requisiti e oltre i limiti di tempo previsti dalla disciplina del deposito temporaneo (requisiti del deposito temporaneo sono: i) la separazione dei rifiuti; ii) l'utilizzo di contenitori chiusi; iii) necessità di dismissione entro determinati limiti di tempo, nel massimo di 1 anno).</p> <p>Si segnala che per tale ipotesi di reato, può essere disposta dal giudice la confisca dell'area.</p>	<p><i>Sistema di Gestione Ambientale prevede di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare mensilmente che i rifiuti in deposito temporaneo nelle aree appositamente individuate siano registrati sul registro di carico e scarico, che non siano superate le soglie per il deposito temporaneo (30 metri cubi totali, di cui 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) e che non vi siano rifiuti in deposito temporaneo da più di 11 mesi, nel qual caso occorre provvedere tempestivamente all'avvio a recupero o smaltimento.</li> <li>- Gli alberghi non raggiungono le soglie minime definite dal Decreto Legislativo.</li> </ul>
<p><b>Comma 5:</b> Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione.</p>	<p>La fattispecie riguardando i produttori di rifiuti e potrebbe configurarsi ad esempio mediante miscelazione di rifiuti della stessa categoria ma con classi di pericolo diverse, al fine di un risparmio di spesa di smaltimento.</p>	

	<u>Non presente</u>	
<b>Art. 258 d.lgs. 152/06 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</b>		
<p>Comma 4: Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.</p>	<u>Non presente</u>	
<b>Art. 257 d.lgs. 152/06 Bonifica di siti</b>		
<p>Comma 1 Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) Omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito</p> <p>Comma 2 Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee <u>provocato da sostanze pericolose</u>, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)</p>	<p>Le fattispecie presuppongono le disposizioni normative che prevedono l'obbligo (in capo a chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio) di svolgere un intervento di bonifica, in presenza di determinati presupposti (ad es. sversamento accidentale, cambio di destinazione d'uso, costruzione in presenza di carotaggi che hanno evidenziato sostanze inquinanti), effettuando comunicazioni ad enti pubblici preposti e predisponendo e attuando un piano di bonifica.</p> <p style="text-align: center;"><u>Non presente</u></p>	
<b>Articolo 452-bis c.p.</b>		
<p><b>Inquinamento Ambientale</b> È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale</p>	<p>Il reato di inquinamento ambientale punisce all'art 452-bis colui che abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo ma anche di un ecosistema o della biodiversità della fauna e della flora.</p> <p>Il secondo comma dell'art 452-bis prevede una circostanza aggravante del reato di inquinamento nelle ipotesi in cui esso riguardi un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, ovvero in danno a specie animali e vegetali protette</p>	

<p>protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>		
<p><b>Articolo 452 – quater c.p.</b></p>		
<p><b>Disastro ambientale</b> Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>Diversamente dal delitto di cui all'articolo 434 c.p., tuttavia, il bene giuridico principalmente tutelato è l'ambiente, e solo in seconda battuta la pubblica incolumità. L'intento del legislatore è quello di punire la mutazione dei luoghi, se concretamente idonea a minacciare gravemente l'ambiente.</p> <p>La norma descrive il disastro ambientale come:</p> <p>l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>l'offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone.</p> <p>Già dalla stessa formulazione della norma si intravede il chiaro richiamo ai requisiti dimensionali e qualitativi del disastro elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 434, anche se in realtà i due requisiti sono postulati alternativamente e non cumulativamente.</p> <p>Ciò significa che può esservi disastro ambientale anche senza messa in pericolo della pubblica incolumità, e viceversa.</p>	
<p><b>Articolo 259 d.lgs. 152/06</b></p>		
<p>Comma 1: Traffico illecito di rifiuti Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n.</p>	<p>I soggetti che possono concorrere nella configurazione delle 3 fattispecie sono: - produttore del rifiuto; - società che gestisce l'impianto di trattamento del rifiuto;</p>	<p>Si vedano i controlli relativi al Art. 256 d.lgs. 152/06.</p>

<p>259, spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.</p>	<p>- trasportatore; - utilizzatore del rifiuto. Ad esempio, rientra nell'ipotesi di reato il conferimento, da parte dell'azienda produttrice del rifiuto, del rifiuto stesso ad un impianto di trattamento autorizzato a ricevere un rifiuto con codice CER diverso da quello del rifiuto conferito, con reimpiego del rifiuto stesso in un'attività produttiva nel quale non può essere riutilizzato.</p>	
<p><b>Art 260 d.lgs. 152/06</b></p>		
<p><b>Comma 1:</b> Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti</p> <p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti</p>	<p><u><b>Non presente</b></u></p>	
<p><b>Comma 2:</b> Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività</p>	<p><u><b>Non presente</b></u></p>	
<p><b>Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006</b></p>		
<p><b>Art. 256-bis D. Lgs. 152/2006</b> <b>Combustione illecita di rifiuti</b> <b>Comma 1</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.</p> <p><b>Comma 2</b> Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.</p> <p><b>Comma 3</b> La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o</p>	<p>Le condotte sanzionate dalla norma in esame sono sostanzialmente 2, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) incendio di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata; e</li> <li>b) abbandono o deposito di rifiuti o immissioni degli stessi nelle acque superficiali o sotterranea in funzione della successiva combustione illecita degli stessi.</li> </ul>	<p>Si segnala che il reato in parola non è, al momento, richiamato e/o contemplato dall' art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001, ancorché, come emerge dal testo dell'articolo, siano comunque applicabili le sanzioni ex D. Lgs. 231/2001. La Società ha quindi ritenuto opportuno di valutare l'ipotesi di rischio di commissione del reato stesso.</p> <p>In tale contesto, i presidi già garantiti dal Sistema di Gestione Ambientale adottato dalla Società, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la verifica annuale a campione, in occasione dell'audit interno, della validità delle autorizzazioni degli impianti di destinazione riportati sui FIR;</li> <li>- la verifica mensile della corrispondenza tra le registrazioni del registro di carico e scarico e i FIR relativi ai conferimenti dell'ultimo mese trascorso;</li> <li>- la verifica annuale a campione, in occasione dell'audit interno, che il registro di carico e scarico sia compilato in modo completo e corretto.</li> </ul> <p>rendono qualificabile come estremamente remota l'ipotesi di commissione del reato in commento.</p>

<p>comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p><b>Comma 4</b> La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p> <p><b>Comma 5</b> I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p><b>Comma 6</b> Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>		

**FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

<p><b>Flussi informativi all'ODV</b> finalizzati al controllo di III°</p>	<p>La presente sezione riguarda i flussi informativi (<b>Dati/informazioni</b>) che i Soggetti aziendali (<b>Soggetti</b>) devono inviare all'Organismo di Vigilanza secondo la <b>Frequenza</b> indicata.</p>
---	--

livello	Soggetto	Dati/informazioni	Frequenza
<b>Per strutture certificate:</b>			
Responsabile Ingegneria e Ambiente			
Report del certificatore del sistema di gestione ambientale (per ogni albergo)		Semestrale	
Responsabile Ingegneria e Ambiente			
Audit di seconda parte sul sistema di gestione Ambientale (per ogni albergo).		Semestrale	
Responsabile Ingegneria e Ambiente			
Verbale di riesame del sistema (per ogni albergo)		Annuale	
<b>Per strutture non certificate:</b>			
Responsabile Ingegneria e Ambiente			
Report da parte dei Capiarea, sulle verifiche ambientali effettuate		Semestrale	
<b>In ogni caso:</b>			
Responsabile Ingegneria e Ambiente			
Notizia di rilievi effettuati dagli enti competenti sulla gestione dei rifiuti		Ad evento	
Responsabile Ingegneria e Ambiente			
Informativa in merito al verificarsi di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito		Ad evento	
Responsabile Ingegneria e Ambiente			
Informativa in caso di futura eventuale produzione di rifiuti ad alta radioattività		Ad evento	
<p>Devono essere fornite in ogni caso all'Organismo di Vigilanza, con immediatezza, le informazioni su situazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riscontrata inadeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione dei rischi, compresa la necessità di aggiornare il Modello a seguito di cambiamenti nell'attività o nell'organizzazione</li> <li>▪ non conformità dei comportamenti al Modello e alle relative procedure e norme di comportamento.</li> </ul>			

<b>Gestione ambientale – Emissioni</b>	
<b>Referente protocollo</b> Responsabile della conservazione, dell'aggiornamento (anche normativo), della diffusione e dell'applicazione del protocollo.	Responsabile Ingegneria e Manutenzione Ambiente
<b>Funzioni e poteri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Legale Rappresentante: responsabile ex lege.</li> <li>▪ Amministratore Delegato</li> <li>▪ Responsabile Ingegneria e Ambiente</li> </ul> <p><b>Altri soggetti:</b> Per ogni singolo albergo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direttore</li> <li>▪ Capomanutentore</li> </ul>

**ESPOSIZIONE AL RISCHIO – GESTIONE E CONTROLLO**

Reati	Commenti e possibile condotta illecita	Disciplina delle attività
<b>Art. 279 d.lgs. 152/06 (Emissioni in atmosfera)</b>		
Comma 5: Emissioni in atmosfera con violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.	<p>La legge stabilisce l'arresto o l'ammenda per chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazioni, dagli allegati I, II, III, o V della parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo.</p> <p>Presso gli alberghi sono presenti attività con emissioni <b>scarsamente rilevanti</b>, non sottoposte ad autorizzazione (ma le Regioni possono richiedere che tali emissioni vengano preventivamente comunicate alla stessa o ad altra autorità):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie;</li> <li>- Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni ... di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio;</li> <li>- Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Non presente</b></p>	<i>Il Sistema di Gestione Ambientale prevede di:</i> - verificare se la Regione ha prescritto la comunicazione delle emissioni scarsamente rilevanti, e a quale ente deve essere fatta la comunicazione

Ar. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (tutela dell'ozono)		
Comma 6: Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono	<p>La legge prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549/1993 siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono) e, nel contempo vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra citata, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n.3093/94</p> <p>In NH non ci sono apparecchiature con la tipologia di gas definita come idroclorofluorocarburi (HCFC, es. R22).</p>	<p><i>In ogni caso il Sistema di Gestione Ambientale prevede che:</i></p> <p>- in merito alle apparecchiature (compressori dei gruppi frigo, delle celle frigorifere, dei sistemi di climatizzazione) contenenti gas fluorurati (idrofluorocarburi), si provveda a verificare almeno annualmente che il registro dei controlli sia compilato correttamente e in modo completo.</p>

**FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

<p><b>Flussi informativi all'ODV</b> finalizzati al controllo di III° livello</p>	<p>La presente sezione riguarda i flussi informativi (<b>Dati/informazioni</b>) che i Soggetti aziendali (<b>Soggetti</b>) devono inviare all'Organismo di Vigilanza secondo la <b>Frequenza</b> indicata.</p>		
	<b>Soggetto</b>	<b>Dati/informazioni</b>	<b>Frequenza</b>
	<b>Per strutture certificate:</b>		
	Responsabile Ingegneria e Ambiente	Report del certificatore del sistema di gestione ambientale (per ogni albergo)	Semestrale
	Responsabile Ingegneria e Ambiente	Audit di seconda parte sul sistema di gestione Ambientale (per ogni albergo).	Semestrale
	Responsabile Ingegneria e Ambiente	Verbale di riesame del sistema (per ogni albergo)	Annuale
	<b>Per strutture non certificate:</b>		
	Responsabile Ingegneria e Ambiente	Report da parte dei Capiarea, sulle verifiche ambientali effettuate	Semestrale
	<b>In ogni caso:</b>		
	Responsabile Ingegneria e Ambiente	Notizia di rilievi effettuati dagli enti competenti su emissioni	Semestrale

	Responsabile Ingegneria e Ambiente	Notizia di evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.	Ad evento
	Devono essere fornite in ogni caso all'Organismo di Vigilanza, con immediatezza, le informazioni su situazioni di: - riscontrata inadeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione dei rischi, compresa la necessità di aggiornare il Modello a seguito di cambiamenti nell'attività o nell'organizzazione - non conformità dei comportamenti al Modello e alle relative procedure e norme di comportamento.		

<b>Gestione ambientale – Scarichi</b>	
<b>Referente protocollo</b> Responsabile della conservazione, dell'aggiornamento (anche normativo), della diffusione e dell'applicazione del protocollo.	Responsabile Ingegneria e Manutenzione Ambiente
<b>Funzioni e poteri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Legale Rappresentante: responsabile ex lege.</li> <li>▪ Amministratore Delegato</li> <li>▪ Responsabile Ingegneria e Ambiente</li> </ul> <p><b>Altri soggetti:</b> Per ogni singolo albergo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direttore</li> <li>▪ Capomanutentore.</li> </ul>

**ESPOSIZIONE AL RISCHIO – GESTIONE E CONTROLLO**

Reati	Commenti e possibile condotta illecita	Disciplina delle attività
<b>Art. 137 d.lgs. 152/06</b>		
Commi 2, 3, 5: Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 al medesimo decreto ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'autorità competente	<u><b>Non presente</b></u>	
Comma 11 Violazione del divieto di scarico nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.		<i>Il Sistema di Gestione Ambientale prevede di:</i> - Verificare la corrispondenza della documentazione allegata alla domanda di allacciamento con la struttura della rete fognaria. - Verificare la presenza nell'autorizzazione all'allacciamento di eventuali prescrizioni, e definire la frequenza di verifica del rispetto di tali prescrizioni.
<b>Art. 257 d.lgs. 152/06 Bonifica di siti</b>		

<p><b>Comma 1</b>                  Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)                  Omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito</p>	<p>Son presenti serbatoi interrati presso 4 strutture (Milano Fiori Napoli, Vicenza, Valdagno)</p>	<p><b>Previsione di controlli annuali ad ultrasuoni, da parte di società esterna.</b></p>
---	--	---

**FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

<p><b>Flussi informativi all'ODV</b>                  finalizzati al controllo di III° livello</p>	<p>La presente sezione riguarda i flussi informativi (<b>Dati/informazioni</b>) che i Soggetti aziendali (<b>Soggetti</b>) devono inviare all'Organismo di Vigilanza secondo la <b>Frequenza</b> indicata.</p>		
	<b>Soggetto</b>	<b>Dati/informazioni</b>	<b>Frequenza</b>
	<b>Per strutture certificate:</b>		
	Responsabile Ingegneria e Ambiente	Report del certificatore del sistema di gestione ambientale (per ogni albergo)	Semestrale
	Responsabile Ingegneria e Ambiente	Audit di seconda parte sul sistema di gestione Ambientale (per ogni albergo).	Semestrale
	Responsabile Ingegneria e Ambiente	Verbale di riesame del sistema (per ogni albergo)	Annuale
	<b>Per strutture non certificate:</b>		
	Responsabile Ingegneria e Ambiente	Report da parte dei Capiarea, sulle verifiche ambientali effettuate	Semestrale
	<b>In ogni caso:</b>		
	Responsabile Ingegneria e Ambiente	Notizia di rilievi effettuati dagli enti competenti su acque	Semestrale
	Responsabile Ingegneria e Ambiente	Notizie di contestazioni da parte del Gestore del sistema idrico Integrato	Ad evento
	Responsabile Ingegneria e Ambiente	Notizia di evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.	Ad evento
<p>Devono essere fornite in ogni caso all'Organismo di Vigilanza, con immediatezza, le informazioni su situazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riscontrata inadeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione dei rischi, compresa la necessità di aggiornare il Modello a seguito di cambiamenti nell'attività o nell'organizzazione</li> <li>- non conformità dei comportamenti al Modello e alle relative procedure e norme di comportamento.</li> </ul>			